

La moratoria dei debiti accordata dalle banche e le implicazioni nei bilanci d'esercizio 2010

a cura di Giuseppe Demauro

Il contenuto del nuovo accordo e i c.d. “pilastri”

Nonostante il timido profilarsi di alcuni segnali di ripresa economica, l'attuale stato generale dell'economia evidenzia elementi di debolezza tanto da aver indotto il Governo, l'ABI e le associazioni di categoria che rappresentano le imprese a siglare il 16 febbraio 2011 un nuovo Accordo con lo scopo di contenere le difficoltà finanziarie delle imprese.

L'Accordo sottoscritto rappresenta la naturale prosecuzione di quello che tutto il sistema creditizio aveva già adottato nel corso del 2009 denominato “Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio” nel quale venne attuata, a richiesta degli interessati, la sospensione del rimborso dei crediti verso le banche secondo determinate modalità¹.

Il primo pilastro del nuovo e recente Accordo stabilisce la proroga al 31 luglio 2011 del termine ultimo di presentazione delle domande di ammissione ai benefici previsti dall'accordo; viene prevista la sospensione del pagamento della quota capitale sia delle rate di mutuo sia dei canoni di leasing finanziario nonché la proroga delle anticipazioni bancarie dei crediti a breve (es. anticipo su fatture, anticipo s.b.f., anticipo ordini, etc.).

Quanto invece ai finanziamenti a medio/lungo termine, l'Accordo prevede una “rimodulazione” della scadenza (secondo pilastro) ma solo di quelli che hanno già beneficiato della precedente sospensione; tale allungamento sarà pari alla durata del periodo residuo del finanziamento e tuttavia non potrà essere superiore a due anni per i mutui chirografari e a tre per quelli ipotecari.

¹ Sull'argomento si rimanda il lettore alla consultazione dell'articolo già pubblicato dallo stesso autore sul sito del Commercialistatelematico dal titolo “La moratoria dei crediti per le imprese: contenuti dell'accordo” - Agosto 2009

L'obiettivo è quello di consentire alle imprese che hanno beneficiato della sospensione della quota capitale delle rate di mutuo, di riprendere l'ammortamento del proprio finanziamento con una rata finanziariamente più sostenibile, spalmando così il debito residuo su un orizzonte temporale più lungo.

Strettamente correlato all'allungamento delle scadenze dei finanziamenti a medio/lungo termine è la gestione dell'eventuale rischio di tasso (terzo pilastro) con riferimento alle operazioni stipulate a tasso variabile.

Infatti tale allungamento con gli evidenti benefici in termini di minore impegno e/o rata periodica da corrisondersi, potrebbe essere in parte sterilizzato da un incremento dei tassi di interesse che farebbe lievitare l'importo complessivo della rata rendendo così più esoso l'esborso finanziario.

Per neutralizzare gli effetti di un incremento di tasso, l'Accordo prevede anche la possibilità di conversione del tasso da variabile a fisso nonché la facoltà di richiedere un c.d. cap floor ossia fissare un livello massimo al possibile incremento del tasso di interesse variabile.

Come ben precisato nell'Accordo, tali strumenti di gestione del tasso devono avere esclusivamente finalità di copertura del rischio di tasso ed essere strettamente correlati ai finanziamenti sottostanti in termini di durata, valore nominale e parametro di indicizzazione (secondo quanto specificato nella scheda allegata all'accordo di cui si dirà meglio appresso).

Il quarto ed ultimo pilastro del rinnovato Accordo è rappresentato dalla possibilità per le banche di erogare determinati finanziamenti per le imprese impegnate in processi di rafforzamento patrimoniale.


Si tratta di una misura già prevista nell'avviso comune, che è stata in questa occasione resa più flessibile, prevedendo che l'importo del finanziamento sia "proporzionale" - anziché un "multiplo" come indicato nell'Avviso - al capitale effettivamente versato dai soci.

Possono essere ammesse all'allungamento ai sensi dell'accordo, le PMI di tutti i settori, "in bonis", ovvero che non hanno posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", partite

“incagliate”, esposizioni ristrutturare o scadute/sconfinanti da oltre 180 giorni, né procedure esecutive in corso.

Inoltre l’impresa, nel periodo di sospensione dell’ammortamento del mutuo, deve aver pagato con regolarità gli interessi e, se del caso, deve alla fine del periodo di sospensione aver ripreso a pagare regolarmente le rate di ammortamento del finanziamento; resta ovviamente ferma la possibilità per le banche di offrire alle imprese clienti condizioni migliorative rispetto a quanto previsto dall’Accordo.

L’iter che consente ad un’impresa di poter attivare la procedura di allungamento della scadenza originaria di un mutuo può essere così schematicamente riassunta:



Se l'impresa alla data della presentazione della domanda è classificata "in bonis" e non ha ritardati pagamenti e sono state acquisite garanzie che abbiano i requisiti di idoneità previsti dalle disposizioni di vigilanza (es. Fondo di garanzia per le PMI, Fondo Ismea, Confidi con particolari caratteristiche, ecc) l'eventuale diniego della banca dovrà essere adeguatamente motivato.

Se l'impresa manifesta tensioni sul fronte della liquidità e se l'operazione di allungamento della durata del mutuo fruisce della copertura del Fondo di garanzia per le PMI o del Fondo Ismea, ovvero dell'intervento della Cassa Depositi e Prestiti – compatibilmente con le condizioni di raccolta della banca – il tasso di interesse al quale è realizzata l'operazione è pari a quello contrattuale.

I finanziamenti che fruiscono dell'allungamento continuano ad essere segnalati in bonis ai fini della Centrale dei Rischi tenuta dalla Banca d'Italia.

Ricordiamo che oltre ai requisiti sopra evidenziati, le imprese beneficiarie devono avere:

1. meno di 250 dipendenti;
2. fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure con attivo di bilancio non eccedente i 43 milioni di euro.

Secondo un orientamento consolidato in giurisprudenza possono considerarsi impresa anche le associazioni e le fondazioni, enti morali compresi, senza scopo di lucro, purché esercitino professionalmente, con organizzazione di mezzi e personale, un'attività economica anche quando l'esercizio di tale attività non sia prevalente ma solo accessoria rispetto alle altre svolte dall'associazione o dalla fondazione stessa.

Rientrano altresì non solo le holding, comprese le immobiliari, ma anche le imprese facenti parte di un gruppo dato che la verifica del possesso dei requisiti dimensionali viene effettuata sul bilancio civilistico redatto dalla singola impresa richiedente e non su quello consolidato.

Di seguito viene riportato un fac-simile di compilazione del modulo di richiesta di moratoria da inoltrare alle banche interessate.

(Avviso comune del 3/8/2009)

Modulo di domanda (fac-simile)

La seguente Impresa

_____ (denominazione sociale)
_____ (codice fiscale/partita iva) _____
_____ (indirizzo sede) _____
(telefono) _____ (fax) _____ (e-mail) _____ nella persona
di _____ (legale rappresentante) . presa visione dell'Avviso comune

del 3 agosto 2009;

- intestataria dei finanziamenti di seguito indicati, per i quali chiede di usufruire dei benefici previsti nel citato Avviso:

- mutuo ipotecario/chirografario n° _____, di originari euro _____ stipulato in data ____/____/____, debito residuo di euro _____ alla data del ____/____/____, scadenza ultima ____/____/____

- leasing (immobiliare/mobiliare) n° _____, di originari euro _____ stipulato in data ____/____/____, debito residuo di euro _____ alla data del ____/____/____, scadenza ultima ____/____/____

- linea di credito per anticipazioni su crediti di euro _____ con scadenza ____/____/____ .

DICHIARA

- di essere un'impresa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro);

- di ritenere di avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all'attuale congiuntura negativa;

- [per i mutui e leasing] di non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni;

- [per le operazioni di anticipazione] che i crediti oggetto di anticipazione per la quale si chiede l'allungamento della scadenza sono certi ed esigibili;

- di non usufruire, sulle posizioni per le quali si chiedono i benefici dell'Avviso comune, di agevolazioni pubbliche, nella forma del contributo in conto interessi o in conto capitale;

- di non avere alla data odierna procedure esecutive in corso.

PRENDE ATTO

che, in base alla tempistica prevista dal Punto 6 dell'Avviso comune, cioè di norma 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda:

- la richiesta si intende accolta dalla Banca/Intermediario finanziario - salvo esplicito e motivato rifiuto - secondo quanto espressamente previsto dal Punto 6 bullet 3 dell'Avviso comune, nel caso in cui l'impresa è

ancora classificata “in bonis” e non presenta ritardi di pagamento al momento della presentazione della domanda;

- negli altri casi di domande ammissibili ai sensi del Punto 3, la Banca/l’Intermediario finanziario valuterà la richiesta secondo il principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure.

Che tale domanda sarà presa in considerazione dalla Banca/Intermediario finanziario se la stessa ha aderito all’Avviso comune.

Allegati [*Eventuali*].

In fede.

....., li

Il/I richiedente/i

.....

La Banca/l’Intermediario finanziario si riserva di verificare che l’Impresa rispetta le condizioni di ammissibilità previste dall’Avviso comune e, in particolare, che:

- alla data del 30 settembre 2008 aveva con la Banca/l’Intermediario finanziario esclusivamente posizioni “in bonis”, cioè non presentava posizioni dalla stessa classificate come “scadute/sconfinanti” da oltre 180 giorni, “incaglio”, “ristrutturate”, “in sofferenza”;

- alla data odierna ha solo posizioni ancora classificate “in bonis” e non ha ritardati pagamenti; [*oppure*] alla data odierna non ha nei confronti della Banca/dell’Intermediario finanziario posizioni debitorie classificate come “ristrutturate” o in “sofferenza”.

I risultati della verifica sono comunicati tempestivamente all’impresa.

....., li

La Banca/L’Intermediario finanziario

Le implicazioni contabili ed i riflessi nel bilancio

Con specifico riferimento alle rate dei mutui passivi, l’ammissione al beneficio determina uno slittamento del piano di ammortamento originario solo per il periodo della sospensione senza modificare la sequenza e l’importo delle quote capitali predeterminate da contratto.

Gli interessi da corrispondere nella fase di sospensione sono determinati sul debito residuo alla data di sospensione e senza la decurtazione del debito residuo stesso; tutto ciò è equiparabile ad una sopra di preammortamento di durata pari alla sospensione concessa.

Non trova in questo caso applicazione alcun tasso di mora per tutto il periodo di sospensione né l'applicazione di commissioni e spese di istruttoria ma solo il rimborso di eventuali spese sostenute dalle banche opportunamente documentate.

Quanto ai riflessi del contenuto del nuovo accordo sul bilancio di esercizio di precisa che il rimborso effettuato a rate costanti in presenza di un tasso fisso è composto da quota capitale e quota interessi.

Ipotizzando un mutuo di euro 50.000 stipulato al tasso del 4% per una durata di anni 5 con periodicità annuale della rata, avremo il seguente piano di ammortamento:

N. rata	Scadenza	Importo rata	Quota capitale	Quota interessi	Debito residuo
1	04/04/11	10.100,22	9.933,56	166,67	40.066,44
2	04/05/11	10.100,22	9.966,67	133,55	30.099,78
3	04/06/11	10.100,22	9.999,89	100,33	20.099,89
4	04/07/11	10.100,22	10.033,22	67,00	10.066,67
5	04/08/11	10.100,22	10.066,67	33,56	0

Di seguito vengono espone le scritture contabili relative:

all'atto della stipula ed erogazione

Sottoconti	Dare	Avere
Mutui passivi		50.000
Banche c/c	49.000	
Oneri pluriennali su mutui	1.000	

Naturalmente per quanto riguarda la valutazione dei mutui passivi essi vanno esposti in bilancio al loro valore nominale e gli oneri accessori per l'ottenimento del mutuo vanno differiti e ammortizzati in base alla durata del finanziamento.

A tal proposito si precisa che, come stabilito dai principi contabili (OIC 24), gli oneri accessori sostenuti per la stipula dei finanziamenti (spese di istruttoria, spese polizze assicurative, imposta sostitutiva sui finanziamenti a m/l termine) e tutti gli altri costi iniziali, devono essere capitalizzati nella voce "Altre immobilizzazioni immateriali":

STATO PATRIMONIALE

Attività

B – IMMOBILIZZAZIONI

B – I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

7 – Altre immobilizzazioni immateriali.

Se poi al termine dell'iter di istruttoria del finanziamento in questione, quest'ultimo non viene erogato, i costi così sostenuti sono imputati interamente a costi dell'esercizio.

Pertanto nella scrittura in p.d. sopra riportata, le spese di istruttoria e le spese accessorie sono state capitalizzate riportandole nella voce "Oneri pluriennali su mutui".

Se l'impresa decide di ammortizzare tali oneri in quote costanti tenendo conto della durata del finanziamento, la quota di ammortamento annua sarà calcolata nel modo seguente:

<i>Oneri pluriennali su mutui</i>	<i>1.000 euro</i>
<i>Numero di rate</i>	<i>5</i>
<i>Quota di ammortamento</i>	<i>1.000 : 5 = 200</i>

Naturalmente alla fine di ciascun esercizio si avrà:

Sottoconti	Dare	Avere
Oneri pluriennali su mutui		200
Amm.to oneri pluriennali su mutui	200	

al pagamento della rata:

Sottoconti	Dare	Avere
Banche c/c		10.100,22
Mutui passivi	9.933,56	
Interessi passivi	166,67	

Ipotizzando la richiesta di sospensione così come prevista dall'accordo ABI al pagamento della rata n. 3, la richiesta determina lo spostamento in avanti del piano di ammortamento solo per il periodo della sospensione concessa senza che ciò determini variazioni della sequenza e dell'importo delle quote capitali stabilite nel piano di ammortamento.

Quanto agli interessi da corrispondere per il periodo di sospensione, questi sono determinati in relazione al debito residuo in essere alla data di sospensione.

Infatti durante questo periodo saranno determinati i soli interessi da corrispondere a cura del soggetto ammesso al beneficio della sospensione alle medesime condizioni già concordate nel contratto di mutuo originario senza la determinazione di alcun interesse di mora.

Nell'esempio sopra riportato, a seguito quindi della richiesta sospensione dopo il pagamento della rata n. 3 avremo il nuovo piano di ammortamento così determinato:

n. rata	Scadenza	Importo rata	Quota capitale	Quota interessi	Debito residuo
1	04/04/11	10.100,22	9.933,56	166,67	40.066,44
2	04/05/11	10.100,22	9.966,67	133,55	30.099,78
3	04/06/11	10.100,22	9.999,89	100,33	20.099,89
4	04/07/11	67,00	sospesa	67,00	20.099,89
5	04/08/11	10.100,22	10.033,22	67,00	10.066,67
6	04/09/11	10.100,22	10.066,67	33,56	0

Nella tabella appena riportata si può osservare che la quarta rata è costituita solo dalla quota interessi il cui pagamento determina l'invariabilità del debito residuo che nella successiva rata (n.5) produce i medesimi interessi corrisposti nella precedente (n.4).

Naturalmente la sospensione ed il pagamento dei soli interessi alla rata n. 4 comporta un allungamento dell'intero piano di ammortamento con la determinazione della rata n. 6 e quindi l'inserimento di un'annualità in più rispetto al periodo originario pattuito nell'atto di mutuo.

Si avrà la seguente scrittura contabile:

Sottoconti	Dare	Avere
Banche c/c		67,00
Interessi passivi	67,00	

Appare opportuno precisare che la rimodulazione del piano di ammortamento e quindi gli interessi che si producono, sono costi di competenza economica dell'esercizio (posto che sono determinati sempre sul debito residuo) e quindi imputati al Conto Economico.

Quanto poi all'ammortamento degli oneri pluriennali sui mutui per i quali era stata prestabilita la quota da imputare a ciascun anno in base alla durata originaria del finanziamento (nel nostro esempio euro 200), si ritiene che il differimento del piano di ammortamento debba comportare oggettivamente anche una "rimodulazione" degli oneri residui non ancora ammortizzati in base alla nuova durata residua del finanziamento (nel nostro esempio, essendo il differimento pari ad un anno, la quota di ammortamento degli oneri pluriennali sui mutui sarà pari ad euro 100 per il 5° e 6° anno).

Dovendo l'ammortamento essere sistematico, il cambiamento del piano di ammortamento dovrà trovare apposita giustificazione nella nota integrativa.

Calcolo determinato sulla base della originaria scadenza del finanziamento:

<i>Oneri pluriennali su mutui</i>	<i>1.000 euro</i>
<i>Numero di rate</i>	<i>5</i>
<i>Quota di ammortamento</i>	<i>1.000 : 5 = 200</i>

A seguito dell'allungamento del piano di ammortamento del debito di n. 1 anno si ha:

n. rata	quota di ammortamento	residuo da ammortizzare
1	200	800
2	200	600
3	200	400
4	200	200
5	100	100
6	100	0

Pertanto rispettivamente per il 5° e 6° anno si avrà:

Sottoconti	Dare	Avere
Oneri pluriennali su mutui		100
Amm.to oneri pluriennali su mutui	100	

Demauro Giuseppe
10 marzo 2011